

A.R.I.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI THIENE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI

La sezione ARI di Thiene, costituita il 30/11/1970 In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con DPR 24 novembre 1977 N° 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'articolo 3 dello statuto sociale.

Art. 2 COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha la competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della sezione è costituito:

- a) Dalla biblioteca;
- b) Da donazioni lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) Da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) Da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) Da beni immobili;
- f) Da tutto ciò che non è previsto espressamente dalle lettere: (c) (d) (e) e che risultano nel libro di inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

Art. 4 AMMISSIONE E QUOTA

Fanno parte della Sezione, tutti i Soci **ARI** e gli Juniores che optino per l'appartenenza ad Essa nell'ambito regionale; fanno altresì parte tutti gli SWL appartenenti al Club, questi senza diritto di voto. Condizione ideale è che i Soci siano in regola con il versamento della quota sociale alla data nella quale pervengono alla Sezione i tabulati della Segreteria Generale. Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'articolo 9 dello statuto **ARI**. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i soci effettivi; i Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci della sezione ARI, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) A prendere parte alle votazioni sia nelle assemblee di sezione che nei referendum (solo soci effettivi);
- b) A ricevere le comunicazioni e le pubblicazioni periodiche di sezione (di norma ogni tre mesi);
- e) A servirsi della biblioteca di sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) A usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'**ARI**;
- e) Ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) Di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'**ARI**;
- g) A frequentare la Sezione, e a prendere parte alle attività della stessa, i soci **ARI** Juniores e gli appartenenti all'**ARI** Club SWL hanno gli stessi diritti di cui sopra, eccetto quelli di cui alla lettera (a);
- h) Le chiavi di accesso ai locali e o beni immobili in uso o proprietà della sezione, sono in esclusivo possesso:
 - 1) Ai membri del Consiglio Direttivo;
 - 2) Ai rappresentanti della Sezione al Comitato Regionale Veneto (C. R. V.);
 - 3) Al Sindaco o Collegio Sindacale (vedi CAPO IV Art. 22);
 - 4) Ai: QSL Manager, VHF Manager, al coordinatore locale Protezione Civile;
 - 5) In modo temporaneo, previo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo; ai Manager di gruppi (per Contest, scuola nuovi allievi, o altro inerente l'attività radiantistica o a promozione di essa, per servizio o riparazione e per lavori in genere), a singoli Soci per gli stessi motivi sopra elencati.

Il possesso delle chiavi a parte quello temporaneo che viene stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo, è subordinato alla durata della carica sociale, le suddette saranno restituite al nuovo Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato. E' fatto assoluto divieto di assegnazione o prestito delle chiavi ad altri, (anche se temporaneo) senza preventiva delibera del Consiglio Direttivo, è altresì vietata la duplicazione di esse senza l'approvazione del Consiglio Direttivo. L'elenco aggiornato dei possessori delle chiavi, sarà comunque a disposizione dei soci. In caso di violazione delle sopraccitate disposizioni il Consiglio Direttivo prenderà i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti dei trasgressori.

Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'articolo 12 lettera (a) e (b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso o l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I° ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 ORGANI

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea della Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) Il Sindaco o Collegio Sindacale (vedi CAPO IV Art.22).

CAPO I° ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 COMPOSIZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono composte di tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente articolo 5.

Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno e normalmente entro il 31 dicembre, ma non oltre la fine di gennaio.

Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo (inoltre il Sindaco o il Collegio Sindacale vedi CAPO IV art. 22) lo ritenga opportuno (per una causa di interesse generale e di estrema importanza) o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'articolo 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

Art. 11 FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione con incluso l'ordine del giorno, da consegnare a mano, o via mail o da inviarsi per posta, per mezzo di lettera semplice, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea stessa. In caso di Assemblea Straordinaria, per motivi urgenti, il tempo della convocazione potrà essere ridotto a non meno di 7 giorni, utilizzando il sistema ritenuto più rapido ed efficiente per avvisare i Soci.

Art. 12 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) La relazione del consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della sezione;
- b) La relazione del cassiere, o in sua vece del Sindaco o Collegio Sindacale (vedi CAPO IV art. 22) sull'andamento della gestione contabile;
- c) Gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo (sia dal Sindaco o Collegio sindacale vedi CAPO IV art. 22);
- d) Varie ed eventuali presentate, all'inizio dell'assemblea, dai soci presenti.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE A. R. I. "LUIGI CAMPANA" DI THIENE

Statuto di attuazione della sezione A.R.I. Luigi Campana Thiene

Ultima modifica - ottobre 2010 - approvata con referendum il 12 dicembre 2010

CAPO II° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri effettivi, eletti per Referendum segreto personale e diretto fra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali, scelti tra quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge fra i suoi membri:

- a) Il Presidente;
- b) Un Vice presidente;
- c) Un Segretario;
- d) Un Cassiere;
- e) Tre consiglieri;
- f) I membri del collegio sindacale o il singolo sindaco, (vedi CAPO IV art. 22).

NOTA: i membri del Consiglio Direttivo, come anche il Collegio Sindacale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 14 ELEZIONE

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, dei rappresentanti al CRV, del Sindaco o Collegio Sindacale (vedi CAPO IV art. 22) provvede ad inviare, per mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio:

- a) La scheda di votazione del tipo approvato e se necessario con la specifica del tipo di candidatura;
- b) L'elenco dei candidati e per quali cariche sono disponibili;
- c) Le schede di votazione del Consiglio di Sezione, dovranno essere imbucate nell'urna il giorno dell'assemblea per le elezioni o dovranno pervenire in Sezione, prima della chiusura delle votazioni, disposta dal presidente dell'assemblea, le schede pervenute dopo tale termine saranno dichiarate nulle, si potrà così iniziare le operazioni di spoglio. Le schede possono esser spedite via posta o pervenire tramite altro socio;
- d) Normalmente nella scheda voto ci sono due caselle riservate alle cariche di rappresentanti presso il CRV.

Le candidature dovranno essere presentate: al Sindaco, o al Collegio Sindacale oppure al Consiglio Direttivo in carica per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Sindaco o Collegio Sindacale o dal Consiglio Direttivo in carica (vedi CAPO IV Art. 22).

Ove non esistano candidature entro il 30° giorno precedente a quello fissato per le operazioni di elezione od anche quando, per altri motivi, non possa costituirsi il Consiglio Direttivo, quello uscente ne informerà il Sindaco o il Collegio dei Sindaci per indire o ripetere le operazioni di voto (vedi CAPO IV art. 22) se anche quest'ultimo tentativo non dovesse dare esito positivo dovrà essere informato il consiglio Regionale per la nomina di un Commissario temporaneo scelto tra i soci della sezione stessa affinché ripeta le operazioni di voto.

L'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità operative per le nuove elezioni. In caso di ulteriore mancanza di candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo, la Sezione sarà sciolta.

NOTA: l'esercizio del diritto al voto non è delegabile, inoltre non ci sono incompatibilità tra le cariche sociali e rappresentanti presso il C.R.V.

Art. 15 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima mediante avviso scritto in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato ai rappresentanti del CRV al Sindaco o Collegio Sindacale, (vedi CAPO IV art. 22), che hanno facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza il presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri e i sindaci con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.

Art. 16 POTERI

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri e decisioni che per legge o per statuto A.R.I. non sia di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della sezione per 15 giorni per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.

Art. 17 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri dello stesso, nessuna riunione sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal presidente o in sua assenza, dal vice presidente, con l'assistenza del segretario.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, la riunione potrà essere presieduta dal consigliere più anziano per età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti, o cooptazione di un socio purché in regola, come da art. 4 e art. 5.

Il Consigliere così eletto rimane in carica fino al termine del periodo previsto per il Consiglio Direttivo stesso. Ciò fino a un massimo di due Consiglieri, (in un anno) dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III° - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 LIBRI DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle riunioni e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Sindaco o dal Collegio Sindacale (vedi CAPO IV art. 22) prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Identiche formalità si devono esperire nel libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei soci tramite circolare.

Art. 20 LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO

La sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente art. 19:

- a) Libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal presidente.
- b) Libro inventario nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Sezione. Come i libri sociali di cui all'art. 19, il libro giornale e il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Sindaco o dal Collegio Sindacale (vedi CAPO IV art. 22) o dal Presidente, prima dell'uso.

Art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione Ari può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento delle attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visto agli art. 19 e 20.

(Es. libro di carico scarico di materiali prelevati in visione e uso, dal "Patrimonio della Sezione").

CAPO IV° - COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 ELEZIONI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti per referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Sindaco o del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. È compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Per sezioni con un numero di soci relativamente basso, (orientativamente sotto ai 150) si può optare per l'elezione di un Sindaco, e di un supplente, che svolge le stesse mansioni del Collegio Sindacale, ma in modo semplificato e può avvalersi della collaborazione del Segretario.

Art. 23 POTERI

Il Sindaco o il Collegio Sindacale (vedi CAPO IV art. 22) esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci.

Art. 24 VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Consiglio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria è nominato il Socio effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione i Sindaci indicano un'assemblea straordinaria nella quale si procede all'elezione del sindaco mancante, il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di vacanza di due sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. i nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere del triennio.

In caso la sezione abbia eletto un sindaco unico e la carica diventasse vacante si dovrà procedere alla sostituzione dello stesso applicando le stesse regole sopra scritte, riguardanti il Collegio Sindacale.

NOTA: L'articolo 22 CAPO IV spiega ulteriormente le possibili variazioni e composizione del Collegio Sindacale.

Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso, o secondariamente, mediante pezze giustificative che devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

CAPO V° - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum.

Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci, in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo, trasmette a tutti i soci aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda elettorale sotto il controllo dei Sindaci (vedi CAPO IV art. 22).

a) Le votazioni per il referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto e subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ad aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'art. 15 per: La nomina dei 7 membri del Consiglio Direttivo, dei due rappresentanti al CRV e dei tre membri più due supplenti del Consiglio Sindacale o del Sindaco e del suo supplente (vedi CAPO IV art.22);

2) Lo scioglimento della Sezione.

3) Per la revisione e modifica del presente Regolamento;

4) Per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

b) Tutte le altre delibere, non contemplate nel precedente paragrafo, possono essere prese dall'assemblea dei soci.

Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta o lettera semplice le stesse on possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda inviata ai soci. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla sezione, ma comunque sempre prima dell'inizio delle operazioni di spoglio delle stesse (vedi anche CAPO 11° art.14 punto C).

Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

per garantire la regolarità del referendum e delle votazioni stesse i Sindaci (o chi per essi vedi CAPO IV art. 22) stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai soci controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci effettivi. Di ogni referendum e votazione deve essere redatto verbale, firmato dal sindaco o sindaci (vedi CAPO IV art.22 e da soci delegati dall'assemblea sull'esito dello spoglio delle schede.

Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia stata raggiunta si procede alla seconda convocazione che sarà fissata almeno mezz'ora dopo la prima convocazione. In questo caso, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

NOTA: per la validità delle elezioni deve essere raggiunto un quorum di votanti di almeno i 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Art. 31 ORGANI DELL'ASSEMBLEA

l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente di assemblea che può essere chiunque dei soci, esclusi i componenti il Consiglio Direttivo. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.

Art. 32 VERBALE DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'ARI 19 del presente regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve dare comunicazione alla Sede centrale e al Comitato regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Art. 34 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la sezione di fronte a terzi e in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione, disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli enti locali compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Art. 35 SEGRETARIO E CASSIERE

Il Segretario e il Cassiere sono responsabili dell'amministrazione della Sezione, provvedono a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrivono disgiuntamente dal Presidente.

Provvedono sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alle esigenze della Sezione. Il Segretario esercita la sua funzione in seno All'assemblea Ordinaria Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Sindaco o al Collegio Sindacale (vedi capo IV° art. 22) o al Consiglio Direttivo e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti dalla data della loro iscrizione. Per quanto espressamente previsto si fa riferimento allo statuto **ARI** vigente, o al Regolamento di Attuazione sia dell'**ARI** Centrale che del Comitato Regionale. Il presente regolamento dovrà essere visionato da tutti I Soci, nonché dai nuovi iscritti.

Art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'**ARI**, sono deferiti con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che dopo aver ascoltato le parti e accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'**ARI** presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'art. 5

Art. 38 SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario e di ogni altra voce attiva (crediti debiti ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla sede Centrale dell'**ARI**. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i soci.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Costituzione e scopi
- Art. 2 - Competenza
- Art. 3 - Patrimonio

SOCI

- Art. 4 - Ammissione e quote
- Art. 5 - Diritti dei soci
- Art. 6 - Recesso

ORDINAMENTO

TITOLO 1°- ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 Organi

Capo I°- Assemblea dei soci

- Art. 8 - Composizione
- Art. 9 - Assemblea Ordinaria
- Art. 10 - Assemblea Straordinaria
- Art. 11 - Formalità per la convocazione
- Art. 12 - Competenza dell'assemblea ordinaria

Capo II°- Consiglio direttivo

- Art. 13 - Composizione
- Art. 14 - Sezione
- Art. 15 - Convocazione
- Art. 16 - Poteri
- Art. 17 - Validità delle riunioni

Art. 18 - Assenza e vacanza dei consiglieri

Capo III° - Libri sociali obbligatori e facoltativi

Art. 19 - Libri delle riunioni e delle deliberazioni

Art. 20 - Libro giornale e libro inventario

Art. 21 - Libri sociali facoltativi

Capo IV° - Collegio Sindacale

Art. 22 - Elezione

Art. 23 - Poteri

Art. 24 - Vacanza dei sindaci

Art. 25 Gratuità delle cariche sociali

Capo V° - Votazioni e delibere

Art. 26 - Votazioni e delibere

Art. 27 - Votazioni per referendum ed in Assemblea

Art. 28 - Chiusura delle votazioni

Art. 29 - Sorveglianza e scrutinio

Art. 30 - Percentuale votanti e votazioni

Art. 31 - Organi dell'Assemblea

Art. 32 - Verbale dell'Assemblea

Art. 33 - Obblighi del Presidente

TITOLO II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - Presidente

Art. 35 - Segretario e Cassiere

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Efficacia obbligatoria

Art. 37 - Sanzioni disciplinari

Art. 38 - Scioglimento della sezione